



COMUNE DI PULA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Proposta DELG1-149-2019 del 26/07/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 125 Adottata nella seduta del 26/07/2019

OGGETTO: Indirizzi al responsabile per il prolungamento del periodo di sospensione facoltativa al dipendente matricola n.58 ai sensi e per gli effetti 61 del CCNL

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio alle ore 10:00

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza

con l'assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa

ASSESSORI		P	A
COLLU	ILARIA		A
FARNETI	EMANUELE	P	
PIRISINU	OMBRETTA	P	
USAI	FILIPPO	P	
ZUCCA	MASSIMILIANO		A

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

Premesso che:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, in data 20/04/2012, adottava il decreto di perquisizione locale e contestuale informazione nei confronti del dipendente del Comune di Pula, matricola n.58, nell'ambito del procedimento penale n.2749/2012 R.G.N.R.;
- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 62 del 2/05/2012 disponeva l'individuazione di un legale al quale conferire l'incarico di tutelare la propria immagine e i propri interessi in ordine al procedimento sopra richiamato. L'incarico è stato conferito con determinazione del Responsabile del Settore Amministrazione Generale n. 360 del 9/05/2012;
- In data 6 agosto 2012, prot. 15459, il legale dell'Ente comunicava l'adozione da parte dell'Autorità Giudiziaria, nei confronti del dipendente matricola n.58, del provvedimento di custodia cautelare degli "arresti domiciliari" nell'ambito del procedimento penale n.2749/2012 R.G.N.R.;
- in data 14 agosto 2012, prot. 15941, veniva comunicata al dipendente matricola n.58 la sospensione cautelare dal servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 1, del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
- in data 26 settembre 2012 il Tribunale Ordinario di Cagliari provvedeva alla revoca degli arresti domiciliari sostituendolo con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria;
- in data 19 ottobre 2012, prot. 20316, veniva comunicato al dipendente matricola n.58 il rigetto dell'istanza di ammissione in servizio formulata con nota prot. 19560 del 9/10/2012 e, contestualmente, il prolungamento del periodo di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 2 e 3, del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
- con nota prot. 14813 del 19/07/2017 con la quale il dipendente matricola n.58 comunica la ripresa della propria attività lavorativa a decorrere dal 1 agosto 2017;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 18 del 26/07/2017 demandava al Responsabile del Settore Risorse Umane l'adozione di tutti gli atti finalizzati al prolungamento del periodo di sospensione facoltativa del dipendente matricola n. 58 ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 10, del CCNL del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sospensione biennale comunicata al dipendente con nota prot. n. 15458 del 27/07/2017.

Vista la nota prot. 18679 del 17/07/2019 con la quale il dipendente matricola n.58 comunica la ripresa della propria attività lavorativa a decorrere dal 1 agosto 2019;

Preso atto che

- il procedimento penale a carico del dipendente matricola n.58 (procedimento n. R.G. Trib. 1038/14 – R.G.N.R. 2749/12) si è concluso *condanna alla pena di tre anni di reclusione e applica la pena accessoria dell'interdizione dai Pubblici Uffici per la durata di anni 5*
- sono state depositate le motivazioni della sentenza da parte del Tribunale di Cagliari, prima sezione collegiale, della quale stiamo procedendo alla estrazione di copia;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 26/07/2019

Dato atto che con nota prot. n. 19536 del 26/07/2019 si è proceduto alla riapertura del disciplinare avviato con il provvedimento prot. n. 17437 del 10/09/2012 e successivamente sospeso con provvedimento prot. n° 216 del 04/04/2013;

Visto l'art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto regioni e autonomie locali, triennio 2016/2018, il quale dispone al sesto comma: "... la sospensione del servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva *efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 59, comma 9, punto 2, l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell'ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale.*";

Vista la costante giurisprudenza in materia e, specificatamente, in materia di sospensione cautelare facoltativa: La valutazione dell'Amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole e non comporta la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione di impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione;

Dato atto pertanto che è rimessa all'esame di questo ente la scelta discrezionale, e non arbitraria, del pubblico interesse da perseguire; infatti, al di là delle prescrizioni impartite dalla legge, esiste un ambito di discrezionalità che è lasciato alla determinazione dell'autorità amministrativa a cui è lasciata la possibilità di scegliere fra più soluzioni, adottando quella che ritenuta più conforme alle esigenze che è chiamata a curare in concreto;

Dato atto che i fatti penali ascritti al dipendente di ruolo sospeso, non consentono l'assegnazione in altra e diversa mansione riconducibile alla categoria contrattuale "D" nella medesima struttura operativa (Comando di P.M.) e finirebbero per compromettere il rapporto fiduciario dell'ente con i propri utenti e arrecare danno all'immagine e credibilità dell'ente stesso e che comunque non è mutata la situazione rispetto alla data in cui questo ente ha disposto la sospensione facoltativa del dipendente;

Ritenuto confermare la fiducia di questa amministrazione nei confronti dell'Avvocato Massimo Corrias;

Ritenuto altresì emanare appositi indirizzi al Responsabile del Settore competente in materia di risorse umane dell'ente perché provveda a prolungare il periodo di sospensione facoltativa al dipendente matricola n.58 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del CCNL relativo al personale del comparto regioni e autonomie locali, triennio 2016/2018 e per tutte le motivazioni sopra espresse;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI

1. Di prendere atto della premessa che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente
2. Di emanare appositi indirizzi al Responsabile del Settore competente in materia di risorse umane dell'ente perché provveda a prolungare il periodo di sospensione facoltativa al dipendente matricola n.58 ai sensi e per gli effetti 61 del CCNL relativo al personale del comparto regioni e autonomie locali, triennio 2016/2018 per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono confermate;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO

**Il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO DOTTORESSA ANNALISA PORRU**

Pula, 26/07/2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

CON VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di prendere atto della premessa che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente
2. Di emanare appositi indirizzi al Responsabile del Settore competente in materia di risorse umane dell'ente perché provveda a prolungare il periodo di sospensione facoltativa al dipendente matricola n.58 ai sensi e per gli effetti 61 del CCNL relativo al personale del comparto regioni e autonomie locali, triennio 2016/2018 per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono confermate;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Dal 29/07/2019

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pula 29/07/2019

L'Istruttore Amm.vo Delegato
Giuseppina La Corte

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 26/07/2019